



Ministero degli Affari Esteri

Autorità nazionale- UAMA
Sezione Affari tecnici e giuridici

MAN UAMA 010 P

24385

Roma, 20. 09. 2013

Oggetto: Risposta al quesito sulla competenza autorizzatoria relativa alle armi comuni da sparo e relativo munizionamento.

Riferimenti: Nota ANPAM Prot. 9844/2013 MS del 2.8.2013.

Nota indirizzata a:

ANPAM
Viale dell'Astronomia 30
00144 Roma

E, p.c.: Ministero dell'Interno
Direzione Armi ed Esplosivi
Via Agostino De Pretis 45
00184 Roma

Con la nota a riferimento l'ANPAM chiedeva chiarimenti sulla disciplina autorizzativa delle armi ad anima liscia destinate alla caccia ed al tiro sportivo ed il relativo munizionamento nonché sulla corretta individuazione della competenza nei casi di "primo destinatario" governativo e "destinatario finale" privato.

In particolare il primo quesito riguardava la competenza del Ministero dell'Interno, in base alla vecchia disciplina normativa, ovvero quello del MAE (Autorità nazionale - UAMA) sulla base della novella di cui al D. Lgs. 105/12.

Nel merito si precisa che la materia è disciplinata dall'art. 1 comma 11 ultimo periodo della legge 185/90, come modificata dal sopraccitato decreto legislativo, che include nella competenza del MAE - UAMA anche le armi comuni da sparo e gli ulteriori materiali ivi previsti. In particolare la norma prevede espressamente che i materiali in

parola siano autorizzati con le modalità previste dalla legge 185/90, laddove esclusivamente destinati ad enti governativi o Forze armate o di polizia.

Pertanto, nei casi oggetto del quesito - a prescindere dalla tipologia dei prodotti e dalla loro destinazione d'uso (caccia o tiro) - si ritiene che il destinatario degli stessi debba ritenersi determinante nella definizione della competenza, da individuare nel Ministero dell'Interno nei casi di destinatario finale privato, nell'Autorità nazionale - UAMA se il destinatario finale è un ente governativo, una forza armata o di polizia.

Tale interpretazione è da ritenersi, quindi, dirimente anche nel secondo quesito proposto nel quale si delinea il caso di esportazioni o trasferimenti indirizzati formalmente ad un ente governativo, che svolge le funzioni di contraente, ma il cui destinatario finale è in realtà - sulla base dei certificati di destinazione finale - un operatore commerciale o una associazione.

In tale ultimo caso non si ravvisa, per le medesime considerazioni espresse in precedenza, la competenza autorizzatoria di questa Autorità nazionale - UAMA considerata la destinazione finale verso soggetti di natura privatistica.

Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA
Min. Plen. Michele ESPOSITO,

Michele Esposito



ANPAM

Associazione Nazionale
Produttori Armi e Munizioni
Sportive e Civili

Roma, 2 agosto 2013

Egregio Dottore
Ministro Plenipotenziario
Michele Esposito
Ministero degli Affari Esteri
Direzione UAMA
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma

Gentile Dottoressa
Maria Paravati
Ministero dell'Interno
Direzione Armi ed Esplosivi
Via Agostino De Petris, 45
00184 Roma

Prot. 9844/2013/MS

Oggetto: Quesito competenza esportazione enti governativi

1. Il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 ha modificato la legge 9 luglio 1990, n. 185, e, tra le altre modifiche, al comma 11 dell'articolo 1 è stata aggiunta una preposizione finale («Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.»). Il comma, come è noto, dispone che sono escluse dalla disciplina della legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

La legge n. 185/90, al terzo comma dell'articolo 2 rinvia a un decreto ministeriale l'adozione dell'elenco del materiale d'armamento, che definisce il campo di applicazione oggettivo della legge, ed è attualmente rappresentato dal decreto del Ministro della difesa del 26 giugno 2013.

L'elenco comprende tutte le armi rigate, anche di uso prettamente civile, a prescindere dalla loro destinazione (fucili, carabine, revolver, pistole semiautomatiche) e le armi ad anima liscia di specifica progettazione militare, mentre esclude le armi ad anima liscia utilizzate per la caccia e il tiro sportivo.



Associazione Nazionale
Produttori Armi e Munizioni
Sportive e Civili

Tutte le armi comuni da sparo sono quindi ordinariamente sottratte dal campo di applicazione della legge dall'esenzione del comma 11 dell'articolo 1. Quando invece le armi sono destinate a un ente governativo o una forza armata o di polizia, il comma 11 non si applica e il campo di applicazione deve essere quello stabilito dall'elenco comune in vigore, applicato senza esclusione alcuna.

Poiché le armi ad anima liscia utilizzate per la caccia e il tiro sportivo, e il relativo munizionamento, sono escluse dal novero delle armi militari dalla Nota 1 alla Categoria 1 dell'elenco dei materiali d'armamento in vigore, si richiede di chiarire il seguente quesito:

- *L'autorizzazione al trasferimento intracomunitario e all'esportazione verso enti governativi o a Forze armate o di polizia di armi ad anima liscia utilizzate per la caccia e il tiro sportivo e il relativo munizionamento, a seguito della novella rimangono di competenza del plesso organizzatorio del Ministero dell'interno, oppure devono considerarsi come di competenza del Ministero degli affari esteri, in quanto equiparati alle armi militari, sebbene esplicitamente esclusi dall'elenco comune del materiale d'armamento?*

2. Poiché la *ratio* della proposizione introdotta sembra quella sottoporre a controllo anche armi e le munizioni non militari, come le pistole semiautomatiche o i fucili e le carabine ad anima rigata e relativo munizionamento, ma solo quando suscettibili di utilizzazione per fini militari e di polizia, l'esclusione dell'applicazione delle esenzioni di cui al comma 11 dell'articolo 1 della legge dovrebbe aversi solo quando i materiali sono effettivamente destinati a essere utilizzati da un ente governativo o una forza armata o di polizia.

Quando il destinatario sia sì un ente governativo, ma le armi comuni e relativo munizionamento siano destinati a essere immessi sul mercato, come accade quando il distributore nazionale sia un ente pubblico, o, come nel caso delle federazioni sportive di tiro, i materiali siano destinati a essere utilizzati da privati cittadini o associazioni sportive, la medesima *ratio* della norma sembra imporre che tali trasferimenti ed esportazioni siano trattati alla stregua delle normali operazioni commerciali.

Sulla base di ciò, appare opportuno il chiarimento del seguente quesito:

- *Quando il trasferimento intracomunitario o l'esportazione di armi comuni da sparo ad anima rigata e/o relativo munizionamento, indirizzati formalmente a un ente governativo, sia corredato da una dichiarazione ufficiale (End User Statement o End User Certificate) da cui risulta che il destinatario finale dei materiali non è un ente governativo o una forza armata o di polizia, bensì un operatore commerciale sul mercato o un privato cittadino o associazione, la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative rimane – a seguito della novella – di competenza del plesso*



ANPAM

Associazione Nazionale
Produttori Armi e Munizioni
Sportive e Civili

organizzatorio del Ministero dell'interno, oppure deve considerarsi come di competenza del Ministero degli affari esteri, sebbene tali materiali non siano destinati all'utilizzazione per fini militari e di polizia?

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Avv. Nicola Perrotti